REGOLAMENTO (CEE) N. 195/89 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1581/86 che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali, in ordine alle condizioni di vendita dei prodotti destinati a forniture di aiuto alimentare comunitario

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/25 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1581/86 (3) la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento si effettua mediante gara ; che è opportuno derogare a tale procedura di vendita nell'ambito delle forniture comunitarie di aiuto alimentare, effettuate in applicazione di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari ;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (4), l'esecuzione di una fornitura di aiuto implica sempre l'acquisto del prodotto da parte dell'aggiudicatario ; che in caso di una mobilitazione di prodotti detenuti dagli organismi di intervento, una procedura di vendita a condizioni di prezzo e secondo modalità di applicazione fissate in anticipo, che permettano tuttavia di evitare perturbazioni sul mercato comunitario e distorsioni di concorrenza, si rivela la procedura più idonea per organizzare la concorrenza tra tutti gli operatori comunitari in condizioni soddisfacenti, ai fini della fissazione delle spese globali della fornitura ; che è opportuno prevedere espressamente il ricorso a tale procedura per le forniture di aiuto alimentare comunitario a titolo del regolamento (CEE) n. 1581/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1581/86 è aggiunto il comma seguente :

« L'acquisto dei cereali dagli organismi di intervento in esecuzione degli obblighi derivanti dall'aggiudicazione di forniture di aiuto alimentare comunitario, realizzate nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, si effettua a condizioni di prezzo e secondo modalità di applicazione fissate in anticipo. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente comma, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
(4) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.